Documento composto da n.

ALLEGATO come parte integrante alla deli-

IL SÉGRETARIÓ DELLA GIUNTA (Don Walter Gariani)

GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

# Direzione Protezione Civile. Ambiente Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi

## Disegno di legge regionale:

"Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche"

#### RELAZIONE

Il presente disegno di legge regionale [di seguito ddlr] ha per finalità la tutela della pubblica incolumità ed il miglioramento nelle azioni per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico nel rispetto dei principi fondamentali emanati dallo Stato.

Finalità perseguite con il maggior controllo sull'attività edilizia in zona sismica e con l'introduzione di specifiche indicazioni e/o prescrizioni nel campo della pianificazione territoriale per attuare, sul territorio urbanizzato, la mitigazione del rischio sismico.

La proposta di ddlr parte dalla necessità, ormai non più procrastinabile, di allineare la normativa regionale alla legislazione statale ed in particolare al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" che da quanto è in vigore (30 giugno 2003) ha, di fatto, abrogato la vigente legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138 "Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, soprelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 02.02.1974, n. 64".

L'intento unificatore della legislazione statale ed anche di recenti sentenze della Corte Costituzionale, sono palesemente orientati ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.

Pertanto, la materia della vigilanza sulle costruzioni a rischio sismico, essendo coinvolti interessi primari della collettività, viene esclusa da qualsiasi procedura semplificata in quanto riguardante «atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità...».

La citata legge regionale n. 138/1996, disponendo il controllo a campione sulle pratiche edilizie depositate presso gli uffici regionali competenti, attuava lo "snellimento" delle procedure per gli interventi edilizi nelle zone sismiche, procedure in palese contrasto con l'art. 94 del DPR 380/2001 che invece impone il rilascio della preventiva "autorizzazione" da parte degli uffici competenti in materia sismica nelle zone definite ad "alta-media sismicità".

L'impatto di queste nuove disposizioni sul territorio è non trascurabile, in quanto, a seguito della ridefinizione delle zone sismiche disposta dall'O.P.C.M. n. 3274/2003, recepita dall'Abruzzo con D.G.R. n. 438 del 29.03.2005, l'intero territorio regionale è stato classificato "sismico". La gran parte



del territorio - 249 comuni - risulta in zone ad "alta sismicità" (zona 1 e 2), ed i comuni sulla fascia costiera, prima non classificati (n.c.), sono stati inseriti in zone definite a "bassa sismicità" (zona 3). In dettaglio, con la nuova classificazione adottata nel 2005, 6 comuni passano dalla 2ª Categoria alla Zona 1, 12 non classificati (n.c.) passano nella Zona 2 (tra questi Chieti) e 56 n.c. passano nella Zona 3 (tra questi Pescara).

Zona/categoria sismica	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	n.c.	Totale
Zona 1	85	6			91
Zona 2		146		12	158
Zona 3				56	56
Zona 4		. 7			0
Totale	85	152	0	68	305

Si fa presente che la materia sismica, per quanto attiene le attività di vigilanza e controllo sugli interventi edilizi in zona sismica, è stata trasferita alle amministrazioni Provinciali con legge regionale n. 72/1998 e di fatto svolta dagli uffici provinciali competenti per territorio che hanno sostituito gli ex Geni Civili regionali, mantenendone le funzioni.

Per garantire all'utente un unico soggetto pubblico di riferimento territoriale, per l'acquisizione dell'autorizzazione sismica o del deposito, si farà riferimento allo *Sportello Unico per l'edilizia* competente per territorio, istituito con DPR 380/2001, art. 5. Nelle more dell'istituzione di tali uffici da parte dei Comuni, l'Abruzzo è molto in ritardo al riguardo, si potrà fare riferimento agli uffici tecnici comunali che provvederanno a svolgere le medesime funzioni dello Sportello Unico.

Il ddlr in oggetto oltre ad adeguare il sistema dei controlli sugli interventi edilizi in zona sismica, dispone anche innovativi e necessari aggiornamenti a livello di pianificazione territoriale Provinciale e Comunale, per adeguare gli strumenti urbanistici vigenti alle nuove disposizioni in materia sismica.

Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica o comunque denominati concorreranno alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzeranno le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni. Le amministrazioni provinciali e comunali dovranno, entro i termini stabiliti dal ddlr, adeguare i propri strumenti di pianificazione e urbanistici alle nuove disposizioni.

Il Titolo II "Pianificazione territoriale e urbanistica" istituisce, tra l'altro, l'obbligo per i Comuni, dell'individuazione delle aree con grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, sulla base delle linee guida nazionali emanate dal Dipartimento della Protezione Civile a fine 2008. Si introduce così l'inedito concetto di "microzonazione sismica" integrata nella pianificazione territoriale, primo esempio in Italia di applicazione a scala regionale.

I Comuni saranno tenuti ad adeguare o integrare i propri strumenti di pianificazione urbanistica comunale con le nuove carte di microzonazione sismica e con i Piani di Emergenza comunali previsti dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatti secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

Le amministrazioni Provinciali avranno il compito di armonizzare le nuove pianificazioni nelle aree di confine tra comuni limitrofi e di individuare, nel *Piano territoriale di coordinamento Provinciale* (PTCP), sulla base delle informazioni acquisite dai piani comunali, le aree a maggiore rischio sismico definendone gli indirizzi generali sugli usi ammissibili.

La regione Abruzzo, attraverso atti deliberativi di Giunta regionale, svolgerà funzioni di indirizzo, coordinamento e di supporto nei confronti degli enti locali; promuoverà indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione di azioni di prevenzione sismica; attiverà corsi di formazione e di aggiornamento del personale della Regione e degli Enti Locali, ove necessario per l'introduzione di nuove disposizioni nazionali o regionali, assicurando forme di collaborazione con gli ordini professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica; svilupperà un sistema informativo integrato che costituirà il supporto tecnologico alle strutture comunali, Provinciali e regionali competenti in materia e che consentirà la gestione informatizzata delle pratiche sismiche e la predisposizione di banche dati per studi e ricerche in materia sismica.

Considerata la rilevanza degli argomenti e delle innovazioni apportate dal presente ddlr, la sua elaborazione è stata seguita da un gruppo di lavoro interdirezionale nominato con giusta determinazione



del direttore dell'area "Protezione Civile e Ambiente", coordinatore del gruppo, in cui sono stati individuati i rappresentanti delle direzioni regionali "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive", "Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia", "Lavori pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa" e dei Servizi "Pianificazione Territoriale", "Governance locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali", "Bilancio", "Previsione e Prevenzione dei Rischi" e "Politiche per lo Sviluppo Sostenibile". Per l'adeguato supporto tecnico-scientifico, il gruppo di lavoro è stato integrato con un rappresentante dell'ITC-CNR sede di L'Aquila, esperto in materia sismica e già collaborante con gli uffici regionali del Servizio "Previsione e Prevenzione dei Rischi" in attuazione ad una Convenzione in essere stipulata allo scopo nel 2009 tra la Regione Abruzzo e l'istituto di ricerca nazionale.

Il testo del ddlr licenziato dal gruppo di lavoro è stato successivamente concordato anche con le amministrazioni Provinciali abruzzesi. A seguito di un incontro interlocutorio in data 19.11.2010 e dalle successive osservazioni pervenute via mail, il testo del ddlr è stato modificato accogliendo alcune proposte migliorative relative alla parte più applicativa e operativa del ddlr riguardante in specifico le attività di competenza degli uffici provinciali.

Il testo finale, concordato con le direzioni regionali di cui sopra e con le Province, è stato inoltrato alla Conferenza Regione - EELL per il previsto parere di legge. Nella seduta del 09.12.2010 il testo è stato licenziato con parere favorevole da parte dei rappresentanti degli enti locali presenti.

Di seguito si riporta il commento dettagliato per articolazione del ddlr in questione.

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 (Oggetto e finalità): definisce le finalità che il ddlr in questione si prefigge, ovvero la tutela della pubblica incolumità ed il miglioramento nelle azioni per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale ed in particolare nel D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Art. 2 (<u>Funzioni regionali</u>): definisce le funzioni e le attività di competenza della Regione Abruzzo per dare attuazione alle finalità di cui all'art. 1. Accanto alle funzioni istituzionali di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti degli enti locali, attuatori delle disposizioni di cui al presente disegno di legge regionale, la Regione si propone di attuare specifiche attività finalizzate alla mitigazione del rischio sismico:

- a) Indagini e studi finalizzati alla definizione di azioni di prevenzione sismica, quale ad esempio la valutazione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, l'aggiornamento e l'integrazione della parte sismica dei Piani di Emergenza comunali e Provinciali;
- b) La formazione e l'aggiornamento del personale della Regione e degli Enti Locali, ove necessario per l'introduzione di nuove disposizioni nazionali o regionali, assicurando forme di collaborazione con gli ordini professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;
- c) Lo sviluppo di un sistema informativo integrato che costituisca il supporto tecnologico alle strutture comunali, Provinciali e regionali competenti in materia e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche e la predisposizione di banche dati necessarie per gli studi e le valutazioni di cui al punto a).

Per attuare le finalità sopra esposte, considerata la limitata dotazione organica degli uffici regionali preposti alla sismica, si autorizza la stipula di apposite convenzioni con gli istituti ed i centri di ricerca specializzati in materia sismica. La copertura finanziaria per attivare tali convenzioni è disposta dall'art. 15 del presente ddlr, con l'istituzione di un contributo da versare alla Regione per ogni pratica edilizia autorizzata o depositata ai competenti uffici provinciali.

Per lo svolgimento dei propri compiti, la Giunta regionale, senza ulteriori oneri e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, avrà facoltà di istituire, appositi *Tavoli Tecnico-Scientifici* di supporto agli Uffici Regionali preposti, composto da dipendenti della Giunta Regionale, da esperti in materia sismica e da rappresentanti delle Province.

Con legge regionale n. 72/1998, art. 7, sono state trasferite alle Province le funzioni in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione calamità. In particolare, il comma 1 del



predetto art. 7 attribuisce alle Province anche le funzioni amministrative di gestione concernenti i provvedimenti di competenza dei servizi del Genio Civile e della Difesa del suolo, relativi a costruzioni in zona sismica ai sensi della legge n. 64/1974 e s.m.i..

D'intesa con le amministrazioni Provinciali, viene istituito un *Tavolo Tecnico di Coordinamento* tra le quattro Province abruzzesi, per indirizzare, uniformare e standardizzare su tutto il territorio regionale le attività degli uffici Provinciali competenti in materia sismica. Il tavolo, istituito senza ulteriori oneri e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, sarà composto dai dirigenti o da loro delegati, degli stessi Uffici Provinciali competenti in materia sismica.

#### TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Art. 3 (<u>Principi generali in materia di pianificazione</u>): per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorreranno alla mitigazione del rischio sismico introducendo specifiche indicazioni e/o prescrizioni in materia sismica.

Tali indicazioni saranno espresse, relativamente alla porzione di territorio urbanizzato, sulla base di apposite analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, in attuazione alla normativa vigente e nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni con la D.G.R. n. 438 del 25.03.2005.

Le nuove indicazioni attinenti al rischio sismico che andranno ad integrare i piani territoriali ed urbanistici generali avvanno carattere prevalente sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore. Nel periodo temporale tra la data di prima adozione di ogni atto e fino alla loro entrata in vigore, è competenza del Sindaco, quale autorità di Governo sul territorio, sospendere ogni determinazione sulle domande di autorizzazione e di permessi a costruire, nonché su ogni atto di pianificazione attuativa comunque denominata, in contrasto con le previsioni e prescrizioni degli strumenti adottati.

Il Sindaco è tenuto a comunicare la sospensione anche agli uffici Provinciali competenti per territorio i quali provvederanno ad ordinare la sospensione dei lavori per i quali l'eventuale autorizzazione sia stata rilasciata prima dell'adozione degli strumenti urbanistici e che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti stessi.

**Art. 4** (<u>Pianificazione Provinciale</u>): lo strumento del *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale* (PTCP), opportunamente integrato con le indicazioni per attuare la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 3, avrà funzioni prevalentemente di coordinamento ed indirizzo per la pianificazione Comunale.

Il PTCP fornirà informazioni sulle conoscenze della pericolosità sismica del territorio provinciale, con riferimento alla distribuzione e alla vulnerabilità degli insediamenti urbani, delle attività produttive e delle reti infrastrutturali, individuando le aree a maggiore rischio sismico e definendone indirizzi generali sugli usi ammissibili non in contrasto con quanto disposto dal presente ddlr.

Le aree a maggior rischio sismico saranno individuate analizzando le carte di microzonazione sismica realizzate dai Comuni, di cui al successivo art. 5, circoscrivendo o inviluppando le aree di maggior estensione e/o con maggior rischio sismico, tra quelle definite instabili o stabili suscettibili a maggior amplificazione locale, secondo gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica emanati dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale nel 2008.

Le Amministrazioni Provinciali, in fase di rilascio del previsto parere di compatibilità al PTCP per i piani regolatori comunali, avranno il compito di uniformare e armonizzare tali piani lungo le aree che interessano più territori comunali adiacenti, per una fascia non inferiore a 100 metri.

L'adeguamento dei PTCP, per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, dovrà essere completato entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente ddlr. Tempistica stabilita anche in base ai tempi indicati al successivo art. 5, che impone l'adeguamento dei piani comunali entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, e stabilendo congruo un tempo pari a 12 mesi, oltre i 24 mesi necessari per l'analisi e il coordinamento dei piani comunali, per attuare quanto disposto al comma 2 del presente articolo.



**Art. 5** (<u>Pianificazione comunale</u>): i Comuni, in analogia a quanto disposto nel precedente art. 4, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente ddlr, dovranno adeguare o integrare i propri strumenti di pianificazione urbanistica inserendo indicazioni puntuali per attuare la riduzione del rischio sismico.

Il comma 1, **lettera a)**, dispone che i regolamenti edilizi ed i piani comunali dovranno contenere indicazioni applicative della vigente normativa sismica e dare disposizioni in merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo agli interventi che, interessando elementi strutturali e non strutturali dell'edificio, ne possono compromettere la risposta alle azioni sismiche.

I regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici devono introdurre limitazioni all'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale salvaguardando la regolarità in elevazione dei fabbricati, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni.

Il comma 1, **lettera b)**, dispone l'integrazione dei piani comunali con la carta di microzonazione sismica che individua il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione. L'individuazione di tali aree sarà eseguita sulla base degli "*Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica*" emanati dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale nel dicembre 2008 che saranno adottati con apposito atto di Giunta Regionale. Con medesimo atto saranno inoltre stabiliti i criteri, i tempi e le modalità di realizzazione delle carte di microzonazione sismica.

Il comma 1, lettera c), dispone l'integrazione dei piani comunali con i Piani di Emergenza comunali previsti dalla normativa vigente in materia di protezione civile. Nei piani di emergenza saranno contenute informazioni su tutti i potenziali rischi presenti sul territorio comunale siano essi naturali (rischio sismico, idrogeologico, alluvionale, incendio boschivo,...) che antropici (rischio chimico-industriale, incendio, trasporti, ...) e dovranno essere redatti secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale. Tale disposizione renderà equiparabili le indicazioni contenute nei Piani di Emergenza con quelle dei piani urbanistici comunali per indirizzare le politiche di pianificazione e l'attività edilizia nell'ottica della salvaguardia della sicurezza pubblica.

### TITOLO III - PROCEDIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI IN ZONE SISMICHE

Il presente Titolo III dispone gli ambiti di applicazione e le modalità per ottenere l'autorizzazione sismica o il deposito dei progetti, in attuazione al Capo IV del DPR 380/2001.

I procedimenti sono differenziati per livello di sismicità del Comune ove si intende realizzare l'intervento edilizio, si impone l'obbligo della preventiva autorizzazione per le zone ad "alta sismicità" e si mantiene il deposito con successivo controllo a campione solo per le zone a "bassa sismicità".

Per la classificazione sismica della regione Abruzzo, si fa riferimento a quella vigente approvata con la citata D.G.R. n. 438/2005 che ha adottato, senza modifiche, la classificazione introdotta dall'O.P.C.M. n. 3274/2003. La differenziazione tra zone ad "alta sismicità" ovvero quelle classificate in zona 1 e 2 e zone a "bassa sismicità" ovvero quelle in zona 3 e 4, è stata introdotta dal DPR 380/2001 e più volte specificata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Art. 6 (Ambito di applicazione): in attuazione a quanto disposto dall'art. 93 del DPR 380/2001, si dispone che, in tutte le zone classificate sismiche, chiunque intenda procedere a nuove costruzioni, ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, ad ampliamenti, a sopraelevazioni, comprese le varianti sostanziali a progetti già approvati, è tenuto a darne preavviso scritto allo Sportello Unico e non può dare inizio ai lavori senza la preventiva autorizzazione/deposito rilasciata dall'ufficio sismico provinciale competente per territorio.

Art. 7 (<u>Autorizzazione sismica</u>): da attuazione dell'art. 94 del DPR 380/2001, stabilendo i casi in cui obbligatoria la preventiva autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori.

Il **comma 1** stabilisce l'obbligatorietà della preventiva autorizzazione sismica, rilasciata dagli uffici Provinciali competenti per territorio, per qualsiasi attività edilizia, indicata all'articolo 6, da eseguirsi nelle zone definite ad alta e media sismicità, ovvero nei Comuni classificati in zona 1 e 2.



Il **comma 2** riguarda l'attività edilizia nelle zone definite a bassa sismicità, ovvero nei Comuni classificati in zona 3 e 4, stabilendo l'obbligatorietà della preventiva autorizzazione sismica qualora gli interventi ricadano nelle seguenti fattispecie:

- a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del DPR 380/2001, che dispone « in tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione »;
- b) gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate instabili nella carta di microzonazione sismica o, in mancanza, nelle zone individuate a rischio idrogeologico R3 o R4. Fattispecie innovativa inserita per la prima volta dal presente ddlr, per salvaguardare la sicurezza pubblica in quelle aree riconosciute ad alto rischio individuate dagli studi di microzonazione sismica o dal Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo [PAI]. In attesa della definizione delle carte di microzonazione sismica i Comuni hanno 24 mesi di tempo dall'entrata in vigore della legge l'obbligo è collegato alle aree classificate R3 e R4 nel PAI già in vigore e recepite dai PRG comunali;
- c) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
- d) ogni tipo di intervento relativo ad edifici e opere infrastrutturali di interesse "strategico" la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali definiti "rilevanti" ovvero che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. L'elenco delle tipologie di edifici e infrastrutture "strategiche" o "rilevanti" è stato approvato con la citata DGR n. 438/2005 e modificato, con opportune precisazioni, nell'allegato 1 alla DGR n. 1009del 29 ottobre 2008;
- e) le sopraelevazioni degli edifici definite dall'articolo 90, comma 1, del DPR 380/2001:
  - e.1. la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al capo IV "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" del DPR 380/2001;
  - e.2. la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del DPR 380/2001;

Il **comma 3**, relativamente agli interventi di sopraelevazione di cui al comma 2, lettera e), dispone che l'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio provinciale, dovrà contenere anche la prevista certificazione di cui all'articolo 90, comma 2 del DPR 380/2001 che specifichi «il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico».

I **commi 4** e **5** dispongono le modalità e la tempistica per la comunicazione dell'inizio dei lavori, che dovrà avvenire entro un anno decorrente dal rilascio dell'autorizzazione, pena la sua decadenza. La comunicazione andrà sottoscritta dal Committente, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore, ed inviata contestualmente allo Sportello Unico, all'ufficio Provinciale competente per territorio e al Collaudatore, là dove previsto, per gli adempimenti di competenza.

Nel caso di omessa "comunicazione di inizio lavori", il **comma 6** impone una sanzione pecuniaria amministrativa, a favore dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio, la cui entità e modalità saranno stabilite con apposito atto della Giunta regionale.

Art. 8 (<u>Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica</u>): disciplina le modalità e la tempistica con cui verrà rilasciata l'autorizzazione sismica dei progetti degli interventi edilizi ricadenti nei Comuni classificati in zona 1 e 2. Il soggetto interessato presenterà la richiesta direttamente allo Sportello Unico competente per territorio, allegando i documenti fondamentali elencati dall'art. 93 del DPR 380/2001.

Gli uffici provinciali competenti per territorio sono tenuti al rilascio dell'autorizzazione entro il termine di cinquanta giorni dalla ricezione della richiesta, ogni comunicazione di avvio del procedimento,



sospensione o diniego saranno inviati, entro i previsti cinquanta giorni, allo Sportello Unico e per conoscenza al richiedente.

Per evitare lungaggini e ritardi, in accordo con le Province, è stata introdotta e disciplinata la possibilità di ricorrere ad un colloquio diretto con gli interessati, per velocizzare le attività di richiesta di chiarimenti, integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrarti nella documentazione presentata.

In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione entro i termini stabiliti di cinquanta giorni, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo.

- Art. 9 (Deposito dei progetti in Zona a bassa sismicità): il presente articolo disciplina la procedura del "deposito" dei progetti degli interventi edilizi ricadenti nei Comuni classificati in zona 3 (la zona 4 non è presente in Abruzzo). Sono esclusi dalla procedura del "deposito" gli interventi ricadenti nelle fattispecie elencati nel precedente art. 7, comma 2, per cui è necessaria la preventiva autorizzazione sismica con procedimento descritto all'art. 8.
- Art. 10 (Procedimento per il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità): analogamente a quanto disposto dal precedente articolo 8, il presente articolo disciplina le modalità e la tempistica con cui verrà esercitato il "deposito" dei progetti. Il soggetto interessato presenterà la richiesta direttamente allo Sportello Unico competente per territorio, allegando i documenti fondamentali elencati dall'art. 93 del DPR 380/2001.
- Gli uffici provinciali competenti per territorio sono tenuti al rilascio l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati, entro venti giorni dal ricevimento, ogni comunicazione di attestazione, sospensione o diniego saranno inviati, entro i previsti venti giorni, allo Sportello Unico e per conoscenza al richiedente.
- Art. 11 (<u>Asseverazione</u>): le domande di richiesta di autorizzazione sismica o di deposito dei progetti, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e, per evitare abusi e false sanatorie, che lo stato dei luoghi è quello rappresentato nei grafici allegati e che le opere non hanno avuto ancora inizio.
- Art. 12 (Verifica tecnica e valutazione di sicurezza): si intendono le verifiche sismiche effettuate a seguito dell'emanazione dell'OPCM n. 3274 del 20.03.2003, che prescriveva all'art. 2 l'obbligo, a carico dei proprietari, dell'esecuzione di verifiche tecniche sugli edifici definiti "strategici" o "rilevanti". E si parla della valutazione di sicurezza richiesta dalle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con DM 14.01.2008, paragrafo 8.3. Per entrambe, essendo documenti importanti ai fini della valutazione del livello di sicurezza sismica delle strutture esistenti, andranno depositate al competente Sportello Unico che ne trasmetterà copia anche alla Provincia competente per territorio.
- Art. 13 (<u>Procedimenti relativi agli insediamenti produttivi</u>): la norma proposta intende adeguare i procedimenti previsti nel d.d.l.r. alle intervenute disposizioni di cui al d.p.r. 160/2010. Infatti, il soggetto interessato deve presentare istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive.

Inoltre, per i procedimenti che non comportino attività discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato può avvalersi per il rilascio dell'attestazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione e la cessazione dell'esercizio di attività di impresa, delle Agenzie per le Imprese appositamente accreditate di cui al d.p.r. 159/2010.

#### TITOLO IV - ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

L'attività di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme tecniche, in tutte le zone sismiche, si effettua ai sensi dell'articolo 103 del DPR 380/2001.

Art. 14 (Attività di vigilanza e controllo): fermo restando quanto previsto dall'articolo 103 del DPR 380/2001, nelle Zone 3 e 4 a bassa sismicità, la Provincia effettua l'attività di vigilanza e il controllo ispettivo con metodo "a campione" nella misura minima del 10% delle pratiche la cui attestazione sia avvenuta nel mese precedente. Restano esclusi dall'impiego del metodo a campione i casi previsti all'articolo 7, comma 2, per cui è richiesta la preventiva autorizzazione simica.

I commi 3 e 4 disciplinano i compiti della Regione relativamente alla definizione dei criteri di indirizzo aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza, dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico e delle relative sanzioni. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, e quindi prima dell'entrata in vigore, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 comma 5, emanerà una Deliberazione che disponga un regolamento attuativo di dettaglio.

Art. 15 (Contributi e spese di istruttoria): per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti regionali e per il potenziamento delle strutture tecniche provinciali competenti per territorio per lo svolgimento delle attività istruttorie, di vigilanza e controllo e di conservazione dei progetti, notevolmente incrementate all'entrata in vigore del presente ddlr, è previsto il pagamento di un contributo a favore della regione Abruzzo e di diritti e spese di istruttoria in favore delle Amministrazioni provinciali. Gli importi e le modalità di versamento saranno stabiliti con apposito atto della Giunta regionale, e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all'entità e alla tipologia dell'intervento.

Le risorse derivanti dal versamento in favore delle Amministrazioni provinciali sono vincolate alla copertura delle spese, incentivi, formazione e aggiornamento per il personale preposto alle attività di istruttoria, vigilanza e controllo e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.

Le Province, inoltre, sono tenute a trasmettere alla Regione i dati informatizzati relativi alle pratiche edilizie depositate ed una relazione illustrativa sintetica sull'attività svolta, per permettere lo svolgimento delle indagini per la valutazione del rischio sismico finalizzate alla definizione di azioni di prevenzione sismica, compiti regionali previsti dall'art. 2, comma 2.

Sono escluse dalla corresponsione di qualsiasi contributo e/o diritti e spese istruttorie, gli interventi effettuati a qualsiasi titolo dalla pubblica amministrazione e da ONLUS.

- Art. 16 (Sanzioni amministrative): si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale e riportate nella Parte II, Capo IV, Sezione II e III del DPR 380/2001.
- Art. 17 (Edifici di speciale importanza artistica): per gli edifici o manufatti di carattere monumentale o comunque di interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici che privati, si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e la relativa normativa tecnica per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica.
- Art. 18 (Eliminazione delle barriere architettoniche): l'esecuzione di opere strutturali per l'eliminazione delle barriere architettoniche è sottoposta all'autorizzazione sismica in Comuni in zona 1 e 2 o al deposito del progetto in Comuni in zona 3, secondo le procedure di cui all'art. 8 o 10.

#### TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI

- Art. 19 (<u>Disposizioni transitorie</u>): si indica l'ufficio tecnico comunale quale soggetto pubblico interlocutore nelle more dell'istituzione dello Sportello Unico per l'edilizia, e si individuano i procedimenti amministrativi pendenti o in corso, per i quali valgono le disposizioni delle leggi regionali previgenti.
- Art. 20 (Norma di rinvio): essendo coinvolti interessi di pubblica sicurezza, rimane in capo allo Stato la competenza dell'emanazione di norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, pertanto, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
- Art. 21 (<u>Disposizioni finanziarie</u>): le entrate regionali di cui al comma 2 dell'articolo 15, derivanti dal versamento dei contributi per lo svolgimento delle funzioni regionali, sono quantificate presuntivamente per l'anno 2011 in Euro 100.000,00. La stima è stata effettuata considerando la quantità media di



pratiche dichiarate dalle quattro Province negli anni precedenti, ovvero una media di 5.000 pratiche edilizie trasmesse agli uffici provinciali competenti per territorio in un anno, e stimando un importo medio del contributo regionale pari ad euro 15,00 a pratica. L'importo sarà definito in dettaglio con apposito atto di Giunta regionale e sarà commisurato in riferimento alla zona sismica, all'entità e alla tipologia dell'intervento edilizio da eseguire.

Allo scopo è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nell'ambito della UPB 05.01.003 il capitolo 151304 di nuova iscrizione ed istituzione denominato: "Interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico".

Art. 22 (<u>Abrogazioni</u>): dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le leggi regionali in contrasto con le disposizioni statali di cui al DPR 380/2001 e che prevedono procedure semplificative per gli interventi edilizi in zona sismica, ovvero la legge regionale 26 ottobre 1992, n. 93, e la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138.

Art. 23 (Entrata in vigore): stabilisce l'entrata in vigore della legge al novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro tale data la Giunta regionale deve emanare i sui provvedimenti per la definizione delle disposizioni di dettaglio e per i regolamenti attuativi.

Il Direttore Regionale Protezione Civile a Ambiente

(ing. Carlo Visca)

Il Componente la Giunta (Gianfranco Giuliante)

